



## Il Presidente

...omissis...

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del Presidente di ...omissis... sulla possibilità di confermare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato in data 24 gennaio 2024 (rif. prot. Anac n. 46000 del 25.03.2025).

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all’Autorità di fornire chiarimenti in merito alla possibilità per ...omissis... di confermare con atto motivato il PTPTC approvato in data 24 gennaio 2024 - si rappresenta quanto segue.

Nel PNA 2022 l’Autorità ha esteso alcune semplificazioni, già previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 e 15.000 abitanti, a tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti. Tali semplificazioni si riferiscono agli strumenti di programmazione che ogni amministrazione o ente è chiamato ad adottare, sia esso PTPCT, sezione di PIAO, integrazione del MOG 231 o altro documento che tiene luogo del PTPCT (cfr. PNA 2022, § 10.1 e seguenti). In particolare, per quel che qui interessa, è stato precisato che le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti, dopo la prima adozione, possono confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo. Ciò può avvenire solo se nell’anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione, quali, ad esempio, il sopraggiungere di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, l’introduzione di modifiche organizzative rilevanti o di modifica degli obiettivi strategici.

In simili casi, comunque, le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti sono tenuti ad incrementare il monitoraggio, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità nel citato PNA (§10.2.1). Più specificamente, si rammenta la necessità di dedicare particolare attenzione ai processi che sono stati valutati a più elevato rischio, oltre a verificare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Come evidenziato nel succitato PNA, inoltre, il RPCT dovrà dare atto nel PTPC 2026 degli esiti del monitoraggio svolto e delle iniziative consequenzialmente assunte dall’azienda in termini di revisione dell’analisi del contesto e della programmazione delle misure.

Per quanto riguarda la gestione di temporanea assenza e periodi di *vacatio* del RPCT vale ricordare che l’Autorità ha già fornito utili indicazioni nel PNA 2022 (cfr. Allegato n. 3, § 1.4.2), precisando che le amministrazioni dovrebbero opportunamente valutare *ex ante* l’eventualità di



un periodo di assenza temporanea del RPCT, definendo già in sede di PTPCT idonee misure per affrontare tale evenienza. Può essere prevista, ad esempio, una procedura organizzativa interna, sulla base di criteri prestabiliti, che permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell'ipotesi in cui vi sia un'assenza imprevista dello stesso. Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPCT, è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

Pertanto, si raccomanda di chiarire nel PTPC 2026 le modalità individuate per la gestione dell'eventuale assenza temporanea del RPCT, ivi compresa la nomina di un referente con funzioni di sostituto, al fine di garantire l'attuazione e il monitoraggio costante della strategia di prevenzione dell'ente.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 aprile 2025 , ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente